



CASA GOLD

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CASA GOLD – Mod. X2863.0
Contratto di Assicurazione Multirischi Abitazione



Edizione 05/2022

Queste condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le Linee guida "Contratti semplici e chiari".

INDICE

GLOSSARIO	3
NORME DI CARATTERE GENERALE	7
SEZIONE INCENDIO ED EVENTI SPECIALI	9
COSA È ASSICURATO	9
COSA NON È ASSICURATO	14
LIMITI DI COPERTURA	15
SEZIONE FURTO	17
COSA È ASSICURATO	17
COSA NON È ASSICURATO	19
LIMITI DI COPERTURA	20
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' DEL FABBRICATO	21
COSA È ASSICURATO	21
COSA NON È ASSICURATO	22
LIMITI DI COPERTURA	23
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DELLA VITA PRIVATA	24
COSA È ASSICURATO	24
COSA NON È ASSICURATO	26
LIMITI DI COPERTURA	27
SEZIONE TUTELA LEGALE	28
COSA È ASSICURATO	28
COSA NON È ASSICURATO	30
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	31
IN CASO DI SINISTRO INCENDIO e ALTRI EVENTI E FURTO	31
IN CASO DI SINISTRO INCENDIO E ALTRI EVENTI	33
IN CASO DI SINISTRO FURTO	33
IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITA' CIVILE	33
IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE	33
ESTRATTO DELLO STATUTO	35

GLOSSARIO

Abitazione	i locali destinati a civile abitazione dell'Assicurato ed a suo studio privato se coesistente, comprese quote di fabbricato di proprietà comune, che costituiscono appartamento o casa;
Allagamento	la presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto: <ul style="list-style-type: none">- a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici diversi da: terremoto, Inondazioni, Alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale;- non dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici, nonché ad infiltrazioni di acqua dal terreno;
Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Assicurazione	il contratto di assicurazione;
Cassaforte	mezzo di custodia che presenti almeno le seguenti caratteristiche di base: a mobile <ul style="list-style-type: none">a) pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.).b) movimento di chiusura:<ul style="list-style-type: none">- manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione multipli o a lama continua, posti almeno su due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti;- rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.c) peso minimo: 100 kg. a muro mezzo di custodia con pareti e battenti in acciaio munito di ancoraggio, incastonata con cemento nella muratura e con sportello d'apertura a filo di parete;
Contenuto	<ul style="list-style-type: none">a) mobili in genere dell'abitazione e dell'eventuale studio privato coesistente compresi l'archivio e i documenti personali, impianti di prevenzione ed allarme, provviste di famiglia, elettrodomestici ed altri apparecchi elettrici ed elettronici per la casa, computers nonché macchine dell'eventuale ufficio privato, e tutto quanto serve per uso domestico e personale; impianti portatili di condizionamento o di riscaldamento; attrezzi per hobby e giardinaggio anche se a motore. Sono esclusi i veicoli a motore in genere.b) quadri e tappeti valori, gioielli e preziosi, pellicce, arazzi sculture e simili oggetti d'arte, argenteria, raccolte e collezioni, con i limiti di indennizzo previsti alle varie Sezioni. Sono esclusi valori e preziosi inerenti ad attività professionali anche se esercitate dall'Assicurato o dai componenti il suo Nucleo familiare;c) provviste di famiglia, mobili, arredamento, vestiario, e quant'altro di uso domestico o personale, contenuti nei locali di deposito o ripostiglio di pertinenza del fabbricato, non direttamente ed internamente comunicanti con i locali di abitazione;d) qualora il fabbricato non sia assicurato, le opere di miglioria o abbellimento dei locali apportate al fabbricato dall'Assicurato locatario od installate dallo stesso per la propria utilità;

Contraente	la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
Crollo	rovina del fabbricato o di parte di esso. È equiparata al crollo la deformazione della struttura portante del fabbricato che ne comprometta la stabilità determinando un evidente pericolo di rovina;
Dimora abituale	l'abitazione che l'Assicurato o i suoi familiari occupano abitualmente. È considerata dimora abituale anche l'abitazione di proprietà dell'Assicurato locata stabilmente e continuativamente a terzi o gli appartamenti locati per periodi temporanei a patto che siano compresi nello stesso fabbricato in cui risiede abitualmente l'Assicurato;
Dimora secondaria	l'abitazione che l'assicurato o i suoi familiari non occupano abitualmente;
Esplosione	lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
Estorsione	il costringere taluno, mediante violenza o minaccia a fare o ad omettere qualche cosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (art. 629 del Codice Penale);
Fabbricato	<p>l'intera costruzione edile costituente la Dimora abituale o la Dimora secondaria identificate in polizza:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrato, dipendenze, pertinenze quali box, recinzioni e simili, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti anche se in corpi separati, ma esclusi: parchi, alberi d'alto fusto, strade private, affreschi e statue aventi valore artistico;- impianti fissi pertinenti quali: idrici, igienici, elettrici od elettronici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, centrale termica, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne televisive, impianti solari termici e fotovoltaici;- altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature e moquettes;- parti comuni di fabbricato, in condominio o comproprietà, costituenti la propria quota. <p>Rimane escluso dalla presente Definizione quanto rientrante nella Definizione di "Contenuto".</p> <p>Ai fini della sola garanzia Furto, il fabbricato può essere costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none">- appartamento intendendosi per tale una porzione facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato.- casa intendendosi per tale rischio isolato e cioè villa unifamiliare o appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato;
Fissi ed infissi	manufatti per la chiusura dei vani di transito, la comunicazione, l'aerazione ed illuminazione delle costruzioni ed in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione;
Franchigia	la parte del danno, espressa in valore assoluto, che resta a carico dell'Assicurato;
Furto	l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri (art. 624 del Codice Penale);

Implosione	il cedimento – non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione – di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna;
Inagibilità	la mancata abitabilità dichiarata dalla competente Autorità;
Incendio	la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
Incombustibili	le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno;
Indennizzo	la somma dovuta dalla società in caso di sinistro;
Inondazione/ Alluvione	fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini: – l'Inondazione si caratterizza come esteso Allagamento provocato dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa; – per Alluvione si intende una fattispecie più specifica di Inondazione provocata da piogge eccezionali;
Nucleo familiare	l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l'Assicurato e con lui stabilmente conviventi;
Oggetti preziosi	quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura), raccolte e collezioni di valore singolo superiore a 1.000,00 euro ;
Periodo di assicurazione	in caso di polizza annua o di durata inferiore a un anno, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della polizza stessa. In caso di polizza di durata superiore a un anno, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alle 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di un anno;
Polizza	il certificato che prova l'assicurazione;
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Primo rischio	la forma di garanzia per la quale il danno viene risarcito completamente entro i limiti della somma assicurata a ciascuna partita, senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile;
Rapina	l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene mediante violenza alla persona o minaccia, avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
Rottura accidentale	rottura fortuita ed imprevista;
Scasso	forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o di cassaforte o mobili contenenti i beni assicurati;
Scoperto	la parte del danno, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato;
Scoppio	dovuto a esplosione; gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono considerati Scoppio;

Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Società	Itas Mutua;
Tetto/Copertura/ Solai	<p><u>Tetto</u>: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti.</p> <p><u>Copertura</u>: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.</p> <p><u>Solai</u>: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature;</p>
Valori	denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore;
Vetro Antisfondamento	manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento costituito da: <ul style="list-style-type: none">- due o più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra lastra e lastra, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.;- manufatto costituito da un unico strato di materiale sintetico di spessore non inferiore a 6 mm.

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione** secondo gli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 1.2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati alla Società. Se i premi o le rate di premio successivi non vengono pagati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 1.3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.4 - AGGRAVAMENTO DI RISCHIO

Il Contraente o l'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 1.5 - DIMINUZIONE DI RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 - RECESSO DAL CONTRATTO

La facoltà di recesso è prevista nei seguenti casi:

- a) nel caso di ripensamento, **per i soli contratti connessi a forme di finanziamento**, il contraente può recedere dal contratto **entro 60 giorni dalla conclusione**;
- b) dopo ogni Sinistro **indennizzabile a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo**, le Parti possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni dandone comunicazione all'altra.

In entrambi i casi è previsto il rimborso della parte di Premio pagato e non goduto relativa al periodo tra la data di ricezione della richiesta di recesso e la ricorrenza annua della Polizza, al netto delle imposte e del contributo annuo stabilito dallo Statuto. La Società rimborsa il contraente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. **Il contraente deve farne richiesta all'intermediario che gestisce il contratto o alla Società tramite lettera raccomandata A/R all'indirizzo: Piazza delle Donne Lavoratrici, n. 2, CAP 38122, Trento, Italia o posta elettronica certificata (PEC) itas.mutua@pec-gruppoitas.it.**

Art. 1.7 - DURATA DEL CONTRATTO E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

La durata del contratto è indicata sulla scheda di Polizza; il contratto può avere durata annuale.

Il contratto può essere stipulato nella forma "a tacito rinnovo" o "a scadenza automatica".

Nel caso di TACITO RINNOVO, il contratto di assicurazione si rinnova alla scadenza annuale o a quella poliennale, e così successivamente, di anno in anno, salvo in caso di disdetta comunicata da una delle Parti ed inviata nelle forme e nei termini di cui all'art. 1.xx - Disdetta dell'Assicurazione.

Nel caso di SCADENZA AUTOMATICA, il contratto cessa automaticamente alle ore 24 del giorno di scadenza indicato sulla scheda di Polizza, senza necessità di disdetta.

Art. 1.8 - DISDETTA DELL'ASSICURAZIONE

Entrambe le Parti possono disdire il contratto stipulato nella forma "a tacito rinnovo" **inviando una comunicazione tramite lettera raccomandata A/R. o posta elettronica certificata (PEC), da spedire almeno 30 giorni prima della scadenza.**

In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi.

Art. 1.9 - ALTRE ASSICURAZIONI

Come previsto dall'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente/ Assicurato deve comunicare per iscritto alla società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e sulle medesime cose.

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso a tutti gli assicuratori, indicando a

ciascuno il nome degli altri.

Art. 1.10 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.12 - ESTENSIONE TERRITORIALE

Relativamente alle **Sezioni Incendio ed eventi speciali, Furto e Responsabilità Civile della proprietà del Fabbricato**, l'Assicurazione vale sul territorio della Repubblica Italiana.

Relativamente alla **Sezione Responsabilità Civile della vita privata**, l'Assicurazione vale in tutto il mondo.

Relativamente alla **Sezione Tutela Legale** la copertura riguarda i sinistri, che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- nelle ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatto illecito di terzi; di resistenza per danni extracontrattuali cagionati a terzi nonché di procedimento penale nei Paesi dell'Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco ed in Svizzera.

- nelle ipotesi di vertenze contrattuali:

in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

SEZIONE INCENDIO ED EVENTI SPECIALI

Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le seguenti dichiarazioni vengono rese dal Contraente o dall'Assicurato in relazione alle garanzie prestate. Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni deve risultare da atto sottoscritto dalle parti.

Il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate è costruito con strutture portanti verticali, coperture e pareti esterne in materiali Incombustibili; strutture portanti del tetto, solai e coibentazioni anche combustibili. Sono tollerati:

- i materiali combustibili a scopo decorativo e/o di rivestimento di pareti interne ed esterne e di soffitti;
- i materiali combustibili esistenti nella copertura e nelle pareti esterne quando la superficie da essi occupata non eccede i due decimi, rispettivamente delle pareti esterne e della copertura. Tale tolleranza può essere sostituita dalla misura di un terzo qualora si tratti di materia plastica non espansa né alveolare;
- le caratteristiche costruttive di una porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell'area coperta del fabbricato stesso.

Le strutture portanti costituite da "legno lamellare", nonché l'assenza di pareti esterne, solai e coibentazioni equiparano detti elementi a quelli Incombustibili.

COSA È ASSICURATO

Sono assicurati i seguenti rischi per le somme assicurate e/o i massimali concordati e indicati sulla scheda di Polizza, e **con le limitazioni previste nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 2.4).**

GARANZIE BASE

Art. 2.1.1 – INCENDIO E RISCHI COLLEGATI (nella forma a Primo rischio)

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate (Fabbricato e Contenuto), anche se di proprietà di terzi, dai seguenti eventi:

- a) incendio
- b) fulmine
- c) esplosione, implosione e Scoppio, **non causati da ordigni esplosivi**;
- d) caduta di aeromobili, corpi e veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate;
- e) fumo fuoriuscito a seguito di guasto – **non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione** - agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato assicurato e sempreché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- f) bang sonico, onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili ed oggetti in genere;
- g) urto di veicoli al Fabbricato, **non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio, in transito sulle aree che non siano di esclusiva pertinenza del fabbricato.**

La Società indennizza altresì:

- h) i danni conseguenti agli eventi di cui alle lettere a), b), c) e d) che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti **nell'ambito di 50 metri** da dal fabbricato assicurato, causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi.
- i) i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire od arrestare l'incendio, sia per ordine dell'Autorità che dall'Assicurato o da terzi.
- l) le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e conferire ad idonea discarica i residui del sinistro ;

Art. 2.1.2 - COLPA GRAVE E DOLO

La società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata l'Assicurazione, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato. Sono compresi quelli causati con dolo o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato o il Contraente devono rispondere.

Art. 2.1.3 - BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della Polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La società ha peraltro il **diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.**

Casa Gold

Sezione Incendio ed eventi speciali

Art. 2.1.4 - DANNI ELETTRICI ED ELETTRONICI

Qualora risultino assicurate le partite **Fabbricato e/o Contenuto**, la Società indennizza, **fino alla concorrenza di un massimale pari alla somma assicurata per Fabbricato e/o per Contenuto**, i danni materiali direttamente causati a macchine ed impianti elettrici/elettronici del fabbricato, agli elettrodomestici e apparecchiature elettroniche come definite nella definizione contenuto, verificatisi a seguito di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, da qualsiasi causa provocati.

La garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto nell'art 2.3 – Esclusioni comuni - lettera e).

La Società non risponde dei danni:

- **ai trasformatori elettrici e ai generatori di corrente;**
- **agli impianti telefonici e di fornitura e misurazione dell'energia elettrica di proprietà delle aziende erogatrici;**
- **causati da difetti di materiali e di costruzione, o riconducibili ad inadeguata manutenzione o dovuti ad usura o manomissione.**

Art. 2.1.5- RICORSO TERZI E LOCATARI

La società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza di un massimale pari alla somma assicurata per Fabbricato e/o per Contenuto**, in deroga a quanto previsto all'art. 7.7 – Limite massimo di Indennizzo, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati da incendio alle cose di terzi o locatari da sinistro indennizzabile a termini dell'art. 2.1.1 – Incendio e rischi collegati.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- **a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;**
- **di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

Non sono comunque considerati terzi:

- **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;**
- **quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;**
- **le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.**

L'Assicurato deve immediatamente informare la società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del Codice Civile.

Art. 2.1.6 - EVENTI ATMOSFERICI

La società indennizza, **fino alla concorrenza di un massimale pari alla somma assicurata per Fabbricato e/o per Contenuto**, i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da: grandine, vento e quanto da esso trasportato, **quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose poste nelle vicinanze**. Sono inoltre indennizzabili i danni da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatisi all'interno dei fabbricati a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra, nonché da caduta di alberi determinata da fulmine.

La Società non indennizza i danni:

a) causati da:

- **allagamenti, alluvioni e inondazioni;**
- **formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;**
- **umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;**
- **cedimento, franamento o smottamento del terreno;**
ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra;

b) subiti da:

- **pannelli solari, antenne TV ed altri enti all'aperto, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;**
- **lastre di cemento-amianto, lastre di fibro-cemento, manufatti di materia plastica e pannelli solari/fotovoltaici per effetto di grandine.**

Casa Gold

Sezione Incendio ed eventi speciali

Art. 2.1.7 - EVENTI SOCIO-POLITICI

La Società indennizza, **fino alla concorrenza di un massimale pari alla somma assicurata per Fabbricato e/o per Contenuto**, i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate in conseguenza di atti vandalici, di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio.

Sono esclusi i danni:

- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, ed in occasione di serrata;
- di smarrimento, Furto, Rapina, Estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- da imbrattamento dei muri esterni del fabbricato.

Art. 2.1.8 - SOVRACCARICO NEVE

La società indennizza, **fino alla concorrenza di un massimale pari alla somma assicurata per Fabbricato e/o per Contenuto**, i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli che si verificassero all'interno del fabbricato e, se assicurato, del relativo **Contenuto purché avvenuti a seguito di Crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere, direttamente provocato dal peso della neve.**

Sono esclusi i danni:

- a) ai fabbricati e relativi contenuti, non conformi alle norme in vigore al momento della costruzione del fabbricato. I fabbricati costruiti prima del 1982 dovranno essere conformi almeno alle previsioni del D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12.02.1982 (G.U. n. 56 del 26.02.1982) sulla sicurezza delle costruzioni;
- b) ai fabbricati in corso di costruzione, di ristrutturazione o di rifacimento, a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente estensione di garanzia.
- c) ai capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture;
- d) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da Crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve;
- e) causati da valanghe e slavine;
- f) causati da gelo, ancorché conseguente all'evento coperto dalla presente estensione di garanzia.
- g) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento a meno che dette operatività siano ininfluenti ai fini della presente garanzia) ed al loro Contenuto.

Art. 2.1.9 - ACQUA CONDOTTA

La società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dalla fuoriuscita di acqua **a seguito di Rottura accidentale** degli impianti al servizio del fabbricato assicurato o contenente gli enti assicurati.

Qualora la rottura degli impianti non abbia la caratteristica dell'accidentalità, la Franchigia prevista si intende raddoppiata.

La Società non risponde dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature.

Art. 2.1.10 - RICERCA E RIPRISTINO DEL GUASTO

La società, **a seguito di Rottura accidentale** degli impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento pertinenti il fabbricato, **a condizione che abbia provocato un danno indennizzabile a termini dell'Art. 2.1.10 - Acqua condotta** rimborsa le spese per ricercare, demolire e ripristinare parti di fabbricato e di impianti allo scopo di eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.

Qualora la rottura degli impianti non abbia la caratteristica dell'accidentalità, le franchigie previste si intendono raddoppiate.

Sono esclusi i danni derivanti da rotture di condutture installate all'esterno od interrate.

Art. 2.1.11 - DANNI DA SPARGIMENTO DI ACQUA

La società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da Allagamento verificatosi all'interno del fabbricato assicurato a seguito di fuoriuscita di acqua, **non dovuta a rottura**, da impianti idrici, igienici e tecnici.

La società non indennizza i danni dovuti ad umidità, stillicidio, traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione.

Art. 2.1.12 - GELO

La società presta le garanzie di cui all'Art. 2.1.9 - Acqua condotta e all'Art. 2.1.10 - Ricerca e ripristino del guasto anche nel caso in cui la rottura degli impianti, con conseguente fuoriuscita di acqua, sia causata da gelo o da disgelo.

Sono esclusi i danni causati da:

- condutture installate all'esterno o interrate;
- rottura degli impianti verificatisi in locali sprovvisti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 96 ore consecutive prima del Sinistro;

Casa Gold

Sezione Incendio ed eventi speciali

- **umidità, stillicidio, occlusione, traboccamento o rigurgito di fognature e/o altri condotti e rottura degli impianti automatici di estinzione.**

Art. 2.1.13 - OCCLUSIONE DI CONDUTTURE

La Società indennizza i danni direttamente causati da occlusioni di condutture di impianti fissi idrici, igienici e di riscaldamento, esclusi quelli di raccolta e deflusso delle acque piovane.

Sono esclusi i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica.

Art. 2.1.14 - INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI, CADUTA DI SASSI E VALANGHE

La società indennizza, a parziale deroga dell'art. 2.3 – Esclusioni comuni - i danni materiali, compresi quelli di incendio, Esplosione, Scoppio, direttamente causati alle cose assicurate da:

1. Allagamenti verificatisi all'interno dei fabbricati a seguito di:
 - formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua;
 - fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici.
2. Allagamento/Alluvione quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose poste nelle vicinanze.
3. caduta di sassi e valanghe.

La società non indennizza i danni:

- a) **causati da mareggiata, marea, maremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, gelo, ancorché conseguenti agli eventi coperti dalla presente garanzia, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione, nonché da infiltrazione a seguito dell'evento di cui al punto 1. della presente estensione di garanzia;**
- b) **causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'Allagamento, dell'Alluvione o dell'Inondazione sulle cose assicurate;**
- c) **causati da traboccamento o rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'Inondazione o dell'Alluvione;**
- d) **a enti mobili all'aperto;**
- e) **causati a fabbricati, beni mobili e immobili trovatisi in aree golenali o simili, comunque in aree destinate a ricevere le acque durante gli eventi alluvionali.**

Art. 2.1.15 - RIMPIAZZO COMBUSTIBILE

La società risarcisce il costo sostenuto per il rimpiazzo del combustibile liquido che sia stato versato per la Rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.

Art. 2.1.16 - SPESE DI RICERCA E DI RIPARAZIONE IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS

La società, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione **di competenza dell'Assicurato, accertata dall'ente di distribuzione e comportante da parte dell'ente stesso il blocco dell'erogazione**, indennizza:

- a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;
- b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui ad a) per la demolizione o il ripristino di parti dei locali assicurati.

Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate anche se necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato.

Art. 2.1.17 - RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO

La società rimborsa le spese necessarie per la rimozione ed il ricollocamento degli enti assicurati alla voce "Contenuto" durante il ripristino del fabbricato a seguito di Sinistro.

Art. 2.1.18 - CRISTALLI

La società indennizza la rottura, derivante da cause accidentali o fatti di terzi, delle lastre di cristallo, mezzocristallo e vetro, compresi specchi, lampadari e acquari, trovatisi nei locali occupati dall'Assicurato e nelle parti comuni per la quota di proprietà a lui spettante. **Si intendono esclusi i danni consistenti soltanto in scheggiature e rigature ed i danni subiti da lastre che, alla data dell'entrata in vigore della presente Polizza, non fossero integre ed esenti da difetti.**

Art. 2.1.19 - SPESE DI SOGGIORNO

La società rimborsa le spese di soggiorno, a seguito degli eventi di cui all'art. 2.1.1- Rischio assicurato - lettera A), **per spese documentate e necessarie** sostenute dall'Assicurato per soggiorno in albergo a causa di Inagibilità dei locali certificata dalla competente Autorità.

Casa GoldSezione Incendio ed eventi speciali

Art. 2.1.20 - INDUMENTI E OGGETTI PERSONALI IN VILLEGGIATURA

La società estende le garanzie di cui all'art. 2.1.1 – Rischio assicurato - lettera A) agli indumenti ed altri oggetti personali fuori dalla Dimora Abituale o Secondaria dell'Assicurato e riposti nei locali, comprese camere di alberghi e cabine di navi, occupati dall'Assicurato e/o dai suoi familiari in occasione di villeggiatura, viaggi e crociere **negli Stati dell'Unione Europea (compresa la Svizzera) e nell'intero bacino del Mediterraneo.**

Art. 2.1.22 - RIFACIMENTO DOCUMENTI

La società risarcisce le spese necessarie per il rifacimento di documenti personali dell'Assicurato e/o dei familiari e dei conviventi, distrutti o danneggiati da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

GARANZIE OPZIONALI

Se sono state selezionate ed è stato pagato il relativo premio, le seguenti estensioni di garanzia sono prestate per le somme assicurate indicate sulla scheda di polizza.

Art. 2.2.1- _RISCHIO LOCATIVO (nella forma a Primo rischio)

La società indennizza i danni materiali e diretti cagionati dagli eventi previsti dall'art. 2.1.1 –Incendio e rischi collegati- ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, nei casi di responsabilità dell'Assicurato stesso a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 2.3 - ESCLUSIONI COMUNI

Sono esclusi i danni causati o agevolati da:

- atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, salvo le deroghe esplicite disciplinate dalle presenti Condizioni di assicurazione;
- terremoti, maremoti, mareggiate, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, salvo le deroghe esplicite disciplinate dalle presenti Condizioni di assicurazione;
- Esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del Nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Sono, inoltre, esclusi i danni:

- a) di smarrimento e di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente Sezione;
 - a) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
 - b) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati;
 - c) causati alle macchine o agli impianti nei quali si sia verificato uno Scoppio o un'Implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
 - d) alle merci in refrigerazione per mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
 - e) causati da fenomeno elettrico a macchine, impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici, a qualunque causa dovuto anche se conseguente a fulmine, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 2.1.4 – Danni elettrici ed elettronici;
 - f) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

LIMITI DI COPERTURA

Art. 2.4 – LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE

Art.	Titolo	% scoperto con il minimo di euro, per ogni Sinistro	Franchigia in euro, per ogni Sinistro	Limite di Indennizzo (in euro o in percentuale)	
2.1.1 lettera L)	Demolizione e sgombero			10% dell'Indennizzo per spese di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi. 15% dell'Indennizzo per le spese non comprese nel punto precedente	per Sinistro
2.1.1 lettera G)	Urto veicoli		100,00		
2.1.4	Danni elettrici ed elettronici		150,00	5.000,00	per Sinistro e Periodo di assicurazione
2.1.5	Ricorso terzi e locatari			Per danni da interruzioni o sospensioni dell'attività: 10% della somma assicurata per Fabbricato e/o Contenuto	
2.1.7	Eventi atmosferici		500,00	Somma assicurata per Fabbricato e/o Contenuto	
	Grandine su serramenti, lastre di fibro-cemento, vetrate, lucernari e manufatti in materia plastica		250,00	3.000,00	per Sinistro e Periodo di assicurazione
2.1.8	Eventi sociopolitici		500,00	Somma assicurata per Fabbricato e/o Contenuto	
2.1.9	Sovraccarico neve	10% minimo 500,00		Somma assicurata per Fabbricato e/o Contenuto	
2.1.10	Acqua condotta		150,00	50.000,00 3.000 per eccedenza di consumo di acqua	per Sinistro e Periodo di assicurazione
2.1.11	Ricerca e ripristino del guasto		150,00	5.000,00	per Sinistro e Periodo di assicurazione
2.1.12	Danni da spargimento di acqua		500,00	10.000,00	per Sinistro e Periodo di assicurazione

Casa Gold

Sezione Incendio ed eventi speciali

Art.	Titolo	% scoperto con il minimo di euro, per ogni Sinistro	Franchigia in euro, per ogni Sinistro	Limite di Indennizzo (in euro o in percentuale)	
2.1.13	Gelo		150,00	5.000,00	per Sinistro e Periodo di assicurazione
2.1.14	Occlusione di condutture		150,00	5.000,00	per Sinistro e Periodo di assicurazione
2.1.15	Inondazione, Alluvione, Allagamenti, Caduta sassi e Valanghe	10% minimo 500,00		10.000,00	per Sinistro e Periodo di assicurazione
2.1.16	Rimpiazzo combustibile		100,00	3.000,00	per Sinistro e Periodo di assicurazione
2.1.17	Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas		100,00	3.000,00	per Sinistro e Periodo di assicurazione
2.1.18	Spese di rimozione e ricollocamento			3.000,00	per Sinistro e Periodo di assicurazione
2.1.19	Cristalli		100,00	1.500,00	per Sinistro
2.1.20	Spese di soggiorno		100,00	50,00 al giorno con il massimo di 1.500,00	per Sinistro e Periodo di assicurazione
2.1.21	Indumenti e oggetti personali in villeggiatura		100,00	1.000,00	per Sinistro e Periodo di assicurazione
2.1.22	Rifacimento documenti			1.000,00	per Sinistro e Periodo di assicurazione
7.10	Onorario periti			5% dell'Indennizzo con il massimo di 5.000,00	per Sinistro e Periodo di assicurazione
Glossario	Oggetti preziosi / Valori			10.000 per singolo oggetto 1.000 per Valori	per Sinistro e Periodo di assicurazione

Nel caso in cui un medesimo evento coinvolga più garanzie verrà applicata la Franchigia più elevata.

SEZIONE FURTO

Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le seguenti dichiarazioni vengono rese dal Contraente o dall'Assicurato in relazione alle garanzie prestate. Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni deve risultare da atto sottoscritto dalle parti.

Le cose assicurate sono poste in locali aventi pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato o no. Ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, deve essere difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, Vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse aperture purché queste non permettano l'accesso in casa senza che vi sia stata effrazione o divaricazione delle relative strutture. Il Contraente o l'Assicurato si obbliga comunque a mantenere invariati ed efficienti i mezzi di protezione e chiusura esistenti.

COSA È ASSICURATO

Sono assicurati i seguenti rischi per le somme assicurate e/o i massimali concordati e indicati sulla scheda di Polizza, e con le limitazioni previste nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 3.4).

GARANZIE BASE

Art. 3.1.1 - FURTO DEL CONTENUTO (nella forma a Primo rischio)

La Società indennizza i danni materiali e diretti conseguenti a:

- **Furto del Contenuto dell'Abitazione**, comprese cose di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse mediante:

- a) rottura o Scasso dei mezzi di chiusura come indicati nelle dichiarazioni del Contraente;
- b) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- c) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale.

Sono parificati ai danni del Furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il Furto o per tentare di commetterlo.

- **Rapina ed Estorsione** delle cose assicurate avvenuta nei locali indicati in Polizza anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Art. 3.1.2 - GUASTI AI LOCALI

La Società risarcisce i guasti ai locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi causati dai ladri in occasione di furto o Rapina consumati o tentati.

Art. 3.1.3 - ATTI VANDALICI

La Società risarcisce i danni da atti vandalici commessi dai ladri in occasione di Furto o Rapina consumati o tentati.

Art. 3.1.4 - INTRODUZIONE CON PRESENZA DI PERSONE

Sono compresi in garanzia i furti commessi con introduzione nei locali contenenti le cose assicurate attraverso finestre o porte finestre (**esclusa in ogni caso la porta di ingresso dell'abitazione**) non protette e/o aperte, quando nei locali stessi vi sia la presenza dell'Assicurato o dei suoi familiari.

ESTENSIONI DI GARANZIA FURTO SEMPRE OPERANTI PER LA SOLA DIMORA ABITUALE

Art. 3.1.5 - PELLICCE E CAPI IN PELLE

La garanzia si intende estesa anche a pellicce e capi in pelle **custoditi a pagamento presso pelliccerie o depositi attrezzati allo scopo.**

Art. 3.1.6 - OGGETTI PORTATI IN VILLEGGIATURA

La garanzia si intende estesa agli oggetti portati in villeggiatura **entro i confini del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino e dello Stato della Città del Vaticano.**

Sono compresi, **nei limiti di Indennizzo previsti all'art. 2.3 - Limiti, scoperti e franchigie**, capi di vestiario ed oggetti personali anche preziosi e Valori portati dall'Assicurato e dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura **(esclusi alberghi, pensioni ed altri simili esercizi per i quali sia applicabile la disciplina degli artt. 1783 e segg. del Codice Civile) temporaneamente occupati dagli stessi e limitatamente alla loro permanenza in luogo, a condizione che detti locali non costituiscano Dimora Secondaria dell'Assicurato e suoi familiari. L'Assicurato si obbliga a mantenere invariati ed efficienti i mezzi di protezione e chiusura e le misure di sicurezza ivi esistenti e ad usarli secondo la loro destinazione.**

Art. 3.1.7 - RIFACIMENTO DOCUMENTI

La Società rimborsa le spese necessarie e documentate per il rifacimento di documenti personali sottratti all'Assicurato e/o ai componenti del suo Nucleo familiare.

Art. 3.1.8 - SOSTITUZIONE SERRATURE

La Società rimborsa le spese sostenute per la sostituzione delle serrature a seguito della perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell'Abitazione.

La sostituzione delle serrature deve essere effettuata entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte e previa denuncia all'Autorità della loro perdita o sottrazione.

GARANZIE OPZIONALI

Art. 3.2 - GARANZIE OPZIONALI

Non sono previste garanzie opzionali per questa sezione di Polizza.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 3.3.1 - ESCLUSIONI COMUNI

Sono esclusi i danni causati o agevolati da:

- atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, salvo le deroghe esplicite disciplinate dalle presenti Condizioni di assicurazione;
- terremoti, maremoti, mareggiate, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, salvo le deroghe esplicite disciplinate dalle presenti Condizioni di assicurazione;
- Esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Sono, inoltre, esclusi i danni:

1. commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
2. causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

Art. 3.3.2 - SOSPENSIONE / LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

a) Relativamente alla Dimora abituale:

sono esclusi i danni avvenuti a partire dalle ore 24 del sessantesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 60 giorni consecutivi disabitati o incustoditi.

b) Relativamente alla Dimora secondaria:

l'Assicurazione, relativamente a gioielli, preziosi, Valori, raccolte e collezioni è limitata al solo periodo di abitazione da parte dell'Assicurato e/o dei suoi familiari.

LIMITI DI COPERTURA

Art. 3.4 – LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE

In caso di sinistro, verranno applicati i seguenti scoperti:

a) per la Dimora abituale:

20% se l'introduzione del ladro è avvenuta con rottura di solo vetro non antisfondamento tramite un'apertura non protetta da mezzi di chiusura conformi alle Dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato;

b) per la Dimora secondaria:

20% se l'introduzione del ladro è avvenuta tramite un'apertura protetta da mezzi di chiusura conformi alle Dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato; 30% negli altri casi.

Inoltre, per le garanzie riportate nella sottostante tabella, valgono i limiti, le franchigie e gli scoperti indicati nella tabella stessa.

Art.	Titolo	Franchigia in euro, per ogni sinistro	% Scoperto con il minimo di euro, per ogni sinistro	Limite di Indennizzo (in euro o in percentuale)		
3.1.2	Guasti ai locali			2.500,00		per Sinistro e Periodo di assicurazione
3.1.3	Atti vandalici			2.500,00		per Sinistro e Periodo di assicurazione
3.1.4	Introduzione con presenza di persone		20%			
3.1.6	Oggetti portati in villeggiatura			10% della somma assicurata		per Sinistro e Periodo di assicurazione
3.1.7	Rifacimento documenti			1.500,00		per Sinistro e Periodo di assicurazione
3.1.8	Sostituzione serrature			1.500,00		per Sinistro e Periodo di assicurazione
Glossario	Oggetti preziosi/valori			Oggetti preziosi diversi da gioielli, preziosi e Valori	per oggetto: 50% della somma assicurata max 12.000,00	per Sinistro e Periodo di assicurazione
				Gioielli e preziosi	50% della somma assicurata max 8.000,00	per Sinistro e Periodo di assicurazione
				Valori	1.000,00	per Sinistro e Periodo di assicurazione

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' DEL FABBRICATO

Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le seguenti dichiarazioni vengono rese dal Contraente o dall'Assicurato in relazione alle garanzie prestate. Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni deve risultare da atto sottoscritto dalle parti.

Il Fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate si trova in buone condizioni di statica e manutenzione.

COSA È ASSICURATO

Sono assicurati i seguenti rischi per le somme assicurate e/o i massimali concordati e indicati sulla scheda di Polizza, e **con le limitazioni previste nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 4.4).**

GARANZIE BASE

Art. 4.1 - RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' DEL FABBRICATO

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua proprietà del Fabbricato descritto in Polizza. L'Assicurazione comprende la responsabilità del Contraente/Assicurato derivante anche dalla proprietà di giardini, compresi gli alberi di alto fusto, strade private, piscine, impianti solari termodinamici, impianti solari termici e impianti fotovoltaici.

L'Assicurazione comprende i danni a terzi durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati assicurati, **purché si tratti di lavori effettuati in economia, con l'intesa che ove tali lavori fossero affidati in appalto a terzi, la garanzia diviene operante solo per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella sua qualità di committente.**

L'Assicurazione è valida, per i lavori suddetti, anche quando l'Assicurato sia committente di lavori edili rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili" del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni.

Tale garanzia opera sempreché:

- l'Assicurato **abbia designato il responsabile dei lavori e, ove prescritto dal suddetto D.lgs., il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;**
- **dagli eventi siano derivati, in capo al danneggiato, la morte o lesioni personali gravi o gravissime,** così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

L'Assicurazione non comprende i danni derivanti:

- **da spargimento di acqua o rigurgito di fogne,** salvo che siano conseguenti a rotture accidentali degli impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento pertinenti il Fabbricato;
- **da umidità, stillicidio, occlusione, traboccamento o rigurgito di fognature e/o di altre condutture, gelo, disgelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;**
- **dall'esercizio nel Fabbricato indicato in Polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni.**

GARANZIE OPZIONALI

Art. 4.2 - GARANZIE OPZIONALI

Non sono previste garanzie opzionali per questa sezione di Polizza.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 4.3.1 - ESCLUSIONI COMUNI

L'Assicurazione non comprende i danni:

- da Furto;
- alle cose altrui derivanti da incendio, Esplosione, Implosione, Scoppio, di fabbricati di proprietà o in uso e del loro Contenuto;
- alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo.

Art. 4.3.2 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Ai fini dell'Assicurazione responsabilità civile della proprietà del Fabbricato **non sono considerati terzi:**

- a) il coniuge, i genitori, i figli e le persone costituenti il Nucleo familiare dell'Assicurato, nonché qualsiasi altra persona con lui convivente; relativamente ai soli danni a cose i genitori ed i figli dell'assicurato non conviventi sono tuttavia considerati terzi.
- b) i dipendenti dell'Assicurato nell'espletamento della loro attività, salvo per le lesioni subite dagli addetti ai servizi domestici, dalle ragazze alla pari, dalle badanti e baby sitter.

LIMITI DI COPERTURA

Art. 4.4 - LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE

Art.	Titolo	Franchigia in euro, per ogni sinistro	% Scoperto con il minimo di euro, per ogni sinistro	Limite di Indennizzo (in euro o in percentuale)	
4.1	Responsabilità Civile della proprietà del Fabbricato	200,00			

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DELLA VITA PRIVATA

COSA È ASSICURATO

Sono assicurati i seguenti rischi per le somme assicurate e/o i massimali concordati e indicati sulla scheda di Polizza, e **con le limitazioni previste nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 5.4).**

GARANZIE BASE

Art. 5.1.1 - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA VITA PRIVATA

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e/o il suo Nucleo familiare di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione a fatti della vita privata, **esclusa ogni responsabilità derivante dall'esercizio di attività lavorativa o professionale comunque retribuita o avente finalità di lucro.**

La garanzia comprende, a titolo esemplificativo, i danni conseguenti a:

- a) conduzione della Dimora abituale e di quella secondaria;
- b) pratica di sport comuni a livello amatoriale e di tutte le attività del tempo libero quali: modellismo, campeggio, giardinaggio anche con uso di macchine e attrezzature;
- c) proprietà, uso e detenzione di animali domestici ed equini per uso privato;
- d) partecipazione, in qualità di genitore, agli organi collegiali scolastici ed alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e ricreative nell'ambito del centro scolastico. **Nel caso esista una polizza stipulata dall'Organismo Scolastico che copra lo stesso rischio, la presente copertura opera in eccedenza al massimale da essa previsto;**
- e) proprietà ed uso di velocipedi anche a motore elettrico purché non soggetti ad assicurazione obbligatoria R.C. Auto (art 122 del Decreto Legislativo n.209 del 7/9/2005);
- f) proprietà ed uso di carrozzelle per invalidi;
- g) proprietà e navigazione di natanti da diporto, come definiti dalla legge, non soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile;
- h) proprietà, detenzione od uso di armi, a norme di legge, **escluso il loro impiego per l'esercizio della caccia;**
- i) attività degli addetti ai servizi domestici, compresi autisti, giardinieri, ragazze alla pari, badanti e baby sitter per danni provocati a terzi;
- j) intossicazione o avvelenamento causati da cibi o vivande preparati o somministrati dall'assicurato;
- k) responsabilità civile dell'Assicurato per danni cagionati a terzi da figli minori affidati stabilmente al coniuge separato o parenti ed affini;
- l) responsabilità civile di parenti ed affini non conviventi per danni cagionati a terzi da figli minori dell'Assicurato durante l'affidamento temporaneo ai parenti ed affini medesimi;
- m) responsabilità che possa essere attribuita all'Assicurato per mancata sorveglianza di minori a lui affidati temporaneamente;
- n) responsabilità civile di persone alle quali occasionalmente sia stata affidata la custodia, temporanea e gratuita, di animali di proprietà dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi dagli animali medesimi;
- o) Incendio, Esplosione o Scoppio, derivanti dall'uso o dalla conduzione di camere di albergo, camere ammobiliate, appartamenti di residence e simili, compresi appartamenti e locali in genere presi in locazione per villeggiatura o turismo, **a condizione che l'uso o la conduzione non superino, per ciascuna ubicazione, i 90 giorni consecutivi;**
- p) attività di volontariato. **Nel caso in cui esista una polizza stipulata dall'associazione di volontariato che copra lo stesso rischio, la presente copertura opera in eccedenza al massimale da essa previsto.**

La garanzia comprende, inoltre:

- q) azioni di rivalsa di assicuratori della responsabilità civile da circolazione obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo n.209 del 7/9/2005, per guida, da parte di minori, di veicoli soggetti alla predetta legge, in violazione delle norme che disciplinano l'abilitazione alla guida e di quelle concernenti il trasporto di persone a bordo di ciclomotori e motoveicoli, **a condizione che la guida sia avvenuta contro la volontà o all'insaputa dell'Assicurato;**
- r) danni involontariamente cagionati a terzi dall'Assicurato e dai componenti il suo Nucleo familiare, nella loro qualità di trasportati a bordo di autoveicoli, nel salire o scendere dagli autoveicoli stessi, nonché i danni cagionati da altre persone, trasportate a bordo di veicoli di proprietà dell'Assicurato per gli stessi eventi previsti dal presente comma. È compresa l'azione di rivalsa da parte di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria

Casa Gold

Sezione Responsabilità civile della vita privata

di veicoli a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati dagli assicurati nella loro qualità di trasportati su detti veicoli;

Art. 5.1.2 - CAUSALE INCENDIO

La garanzia comprende i danni diretti cagionati alle cose di terzi derivanti da Incendio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute. **Nel caso però esista, in nome e per conto dell'Assicurato, polizza incendio con copertura "Ricorso terzi" la presente garanzia vale per la parte eccedente il massimale Assicurato con la polizza incendio.**

GARANZIE OPZIONALI

Art. 5.2 - GARANZIE OPZIONALI

Non sono previste garanzie opzionali per questa sezione di Polizza.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 5.3.1 - ESCLUSIONI COMUNI

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) da Furto;
- b) alle cose altrui derivanti da Incendio, Esplosione, Implosione, Scoppio, di fabbricati di proprietà o in uso e del loro Contenuto;
- c) da circolazione di veicoli o navigazione di natanti soggetti alla Legge sull'assicurazione obbligatoria (Decreto Legislativo n.209 del 7/9/2005) salvo quanto previsto dall'art. 5.1.1 lettera q;
- d) dalla pratica di qualunque sport, comprese le relative gare ed allenamenti, praticato a livello professionistico o semiprofessionistico, nonché di quelli comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, paracadutismo e sport aerei in genere;
- e) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dall'art. 5.1.1 lettera o;
- f) dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi, pertinenze e dipendenze, salvo che la Polizza comprenda la garanzia di cui all'art. 4.1 - Responsabilità Civile della proprietà del Fabbricato - ed il Contraente abbia pagato il relativo Premio.

Art. 5.3.2 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Ai fini dell'assicurazione responsabilità civile della vita privata **non sono considerati terzi:**

- a) il coniuge, i genitori, i figli e le persone costituenti il Nucleo familiare dell'Assicurato, nonché qualsiasi altra persona con lui convivente;
- b) i dipendenti dell'Assicurato nell'espletamento della loro attività, salvo per le lesioni subite dagli addetti ai servizi domestici, dalle ragazze alla pari, dalle badanti e baby sitter.

Relativamente ai soli danni a cose i genitori ed i figli dell'Assicurato non conviventi sono tuttavia considerati terzi **limitatamente al rischio della conduzione, causale incendio, ricorso terzi e a condizione che la Polizza comprenda la garanzia di cui all'art. 4.1 della Sezione Responsabilità Civile della proprietà del Fabbricato ed il Contraente abbia pagato il relativo Premio.**

I parenti e gli affini di cui alle lettere k) e l) dell'art. 5.1.1 non sono considerati terzi in caso di danno causato dai minori loro affidati.

Le persone di cui alla lettera n) dell'art. 5.1.1 non sono considerati terzi in caso di danno causato da animali loro affidati.

LIMITI DI COPERTURA

Art. 4.4 - LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE

Art.	Titolo	Franchigia in euro, per ogni sinistro	% Scoperto con il minimo di euro, per ogni sinistro	Limite di Indennizzo (in euro o in percentuale)	
5.1.1	Responsabilità Civile della vita privata	200,00			
5.1.2	Causale incendio			100.000,00	per Sinistro e Periodo di assicurazione

SEZIONE TUTELA LEGALE

COSA È ASSICURATO

Sono assicurati i seguenti rischi per le somme assicurate e/o i massimali concordati e indicati sulla scheda di Polizza.

GARANZIE BASE

Art. 6.1.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assume a proprio carico il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un Sinistro rientrante in garanzia.

La garanzia Tutela Legale viene prestata all'Assicurato identificato in Polizza e ai componenti del suo Nucleo familiare.

Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa Polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato identificato in Polizza.

Nella copertura rientrano le spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro anche quando la vertenza venga trattata innanzi ad un organismo di mediazione;
- le indennità, a carico dell'Assicurato, spettanti all'Organismo di Mediazione, per controversie che prevedono la mediazione civile obbligatoria;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte, sempreché la nomina sia stata autorizzata dalla Società;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società comprese le spese della controparte;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- sostenute dal Contraente / Assicurato per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
- processuali nel processo penale;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per il contributo unificato; per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuti dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- di domiciliazione, esclusa ogni duplicazione di onorari e l'indennità di trasferta; nel caso in cui l'eventuale fase giudiziale dovesse radicarsi presso un organo giudiziario avente sede fuori dal distretto cui è assegnato il legale incaricato.
- La Società assume a proprio carico l'I.V.A. esposta nelle fatture dei professionisti (Avvocati e Periti incaricati) sempreché tale onere fiscale non sia detraibile dal Contraente \ Assicurato.

Art. 6.1.2 - AMBITO E GARANZIE VITA PRIVATA

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato, **nell'ambito della sua vita privata extraprofessionale nei seguenti casi:**

- a) nel caso sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, in deroga a quanto previsto all'art. 6.3 – Esclusioni comuni – lettera e). La garanzia è operante anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento – art. 444 Codice di Procedura Penale), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto;
- b) nel caso sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché le persone assicurate vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato.
In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato, fermo restando **l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ha avuto notizia del procedimento penale.** Sono compresi i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.

Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

La presente garanzia opera in deroga a quanto stabilito all'art. 6.3 – Esclusioni comuni;

- c) per sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
- d) per sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, **sempreché il valore in lite sia superiore a Euro 1.000,00;**
- e) per sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in

conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. **Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile.** Nel caso in cui la Polizza di Responsabilità Civile, pur essendo regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera in Primo rischio;

- f) per sostenere controversie relative a rapporti di lavoro con lavoratori domestici regolarmente assunti;
- g) per sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali;
- h) per sostenere l'esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici;
- i) per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

Art. 6.1.3 – AMBITO E GARANZIE IMMOBILE

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato, **nella veste di conduttore o proprietario dell'Abitazione principale o secondaria assicurata, purché direttamente utilizzate**, nei seguenti casi:

- a) per sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
- b) per sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte **sempreché il valore in lite sia superiore ad € 1.000,00;**
- c) per sostenere controversie relative a diritti reali o alla locazione;
- d) per sostenere controversie relative alla manutenzione, ordinaria o straordinaria o alla ristrutturazione con o senza ampliamenti di volumi;

Le garanzie si intendono riferite anche alle pertinenze connesse alle abitazioni dichiarate in Polizza.

GARANZIE OPZIONALI

Art. 6.2 - GARANZIE OPZIONALI

Non sono previste garanzie opzionali per questa sezione di Polizza

COSA NON È ASSICURATO

Art. 6.3 - ESCLUSIONI COMUNI

La garanzia è esclusa per:

- a) **danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;**
- b) **vertenze riferite al diritto di famiglia o alle successioni;**
- c) **fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze esplosive o radioattive;**
- d) **vertenze riguardanti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;**
- e) **materia fiscale/tributaria e materia amministrativa;**
- f) **vertenze sia in sede civile che penale derivanti dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di collaborazione;**
- g) **controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili, o parti di essi non costituenti l'Abitazione dell'Assicurato;**
- h) **vertenze riguardanti contratti di compravendita e permuta di immobili, (compresa la multiproprietà) e per le operazioni di costruzione ex novo comprese quelle inerenti ai contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali e i vizi occulti riferiti agli immobili assicurati in Polizza;**
- i) **controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà, dall'utilizzo o dalla guida di veicoli, aeromobili o imbarcazioni in genere, fatto salvo quanto previsto all'art. 6.1.2 lettera h);**
- j) **controversie e procedimenti penali riferibili a dipendenti non iscritti a libro matricola;**
- k) **il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
- l) **fatti dolosi dell'Assicurato, fatto salvo quanto previsto all'art. 6.1.2 lettera b);**
- m) **le spese derivanti per la proposizione di atti di querela;**
- n) **fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
- o) **controversie tra assicurati diversi dal Contraente;**
- p) **le consulenze legali;**
- q) **controversie con la Società.**

- **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**

IN CASO DI SINISTRO INCENDIO e ALTRI EVENTI E FURTO

Art. 7.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato **deve**:

- a) **darne avviso all'Intermediario oppure alla Società entro il termine di tre giorni da quando ne sia venuto a conoscenza.**

Inoltre:

- In caso di Incendio:

- b) **adoperarsi per evitare o diminuire il danno;** le relative spese di salvataggio sono a carico della Società secondo il disposto dell'art. 1914 del Codice Civile;

- c) **conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna.**

- In caso di Furto

- d) **denunciare tempestivamente la sottrazione dei titoli di credito anche al debitore nonché esperire, - se la legge lo consente, - la procedura di ammortamento;**

- e) **adoperarsi nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.**

Le spese per adempiere agli obblighi di cui alle lett. d) ed e) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art 1915 del Codice Civile.

L'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità competente, inviandone copia alla Società unitamente ad un elenco dettagliato dei danni subiti per la parte Furto nonché, per la parte Incendio, quando si ipotizzi un fatto doloso.

Art. 7.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Perde il diritto all'Indennizzo il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo.

Art. 7.3 - DA CHI VIENE VALUTATO IL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società o persona da questi incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,

- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 7.4 - COSA DEVONO FARE I PERITI

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7.1 – Obblighi in caso di sinistro;

- 3) verificare l'esistenza e la qualità delle cose assicurate;

- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, demolizione e sgombero secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 7.5– Determinazione del danno.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 7.3 lettera b) –Da chi viene valutato il danno, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Casa Gold

Sezione Cosa fare in caso di sinistro

I risultati delle valutazioni di cui al punti 3) e 4) **sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa**, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 7.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'Assicurazione si intende prestata in base al "Valore a nuovo", e pertanto l'ammontare del danno si determina:

- a) per la garanzia Incendio del Fabbricato (art. 2.1.1) deducendo dalla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate il valore dei residui;
- b) per la garanzia Incendio del Contenuto (art. 2.1.1) deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo di quelle danneggiate, con il limite del doppio che ogni cosa aveva al momento del sinistro, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- c) per la garanzia Furto (art. 3.1.1) l'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, con il limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.
- d) per la garanzia Danni elettrici ed elettronici (art. 2.1.4):

Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

l'ammontare dell'Indennizzo sarà pari alle spese di riparazione per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro **con il limite del valore che l'impianto o l'apparecchio aveva al momento del sinistro tenendo conto della sua vetustà o del suo deperimento per uso e altre cause.**

Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

I. Per impianti o apparecchi acquistati entro tre anni dalla data del sinistro, l'Indennizzo sarà pari al costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali o equivalenti per rendimento, funzionalità ed estetica, ivi comprese le spese di trasporto e di montaggio al netto del valore dei residui.

II. Per impianti o apparecchi acquistati o installati da più di 3 anni, l'Indennizzo sarà pari al valore dell'impianto o dell'apparecchio al momento del sinistro, **tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa.**

I danni subiti da dispositivi elettronici mobili, come per esempio Tablet PC, PC portatili e Smartphone, **saranno risarciti solo se avvenuti mentre tali dispositivi portatili sono collegati all'impianto elettrico del Fabbricato assicurato (o contenente le cose assicurate)** e l'Indennizzo sarà pari al valore dell'apparecchio al momento del sinistro.

La Società ha facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'apparecchio o dell'impianto o al suo rimpiazzo con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Art. 7.6 – TITOLI DI CREDITO

Rimane stabilito che:

- a) **la Società non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;**
- b) **l'Assicurato deve restituire alla Società l'Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;**
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari, l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 7.7 – LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, **per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata in Polizza.**

Art. 7.8 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno, semprechè non sia stata fatta opposizione ai sensi degli artt. 2742 e 2905 del Codice Civile e **si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.**

IN CASO DI SINISTRO INCENDIO E ALTRI EVENTI

Art. 7.9 - ANTICIPO INDENNIZZO

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabili del sinistro stesso e che l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 25.000,00 euro.**

L'obbligazione della Società:

- sarà in essere trascorsi 60 giorni dalla data della denuncia del sinistro, **sempreché siano trascorsi 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo;**
- **è condizionata al rispetto da parte dell'Assicurato degli obblighi previsti dall'art. 7.1 – Obblighi in caso di sinistro.**

Art. 7.10 - ONORARIO PERITI

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi di Polizza, la Società rimborserà le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato secondo quanto disposto dall'art. 7.3 – Da chi viene valutato il danno, nonché la quota parte delle spese ed onorari a carico dell'Assicurato medesimo a seguito della nomina del terzo Perito.

IN CASO DI SINISTRO FURTO

Art. 7.11 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

In caso di sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del Periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza restituzione di Premio.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme, limiti e valore complessivo, potranno essere reintegrate nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di Premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del Periodo di assicurazione in corso.

IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 7.12 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 7.13 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE

Art. 7.14 - INSORGENZA DEL SINISTRO – OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

Casa Gold

Sezione Cosa fare in caso di sinistro

La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:

- dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di controversia relativa a risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale o di opposizione alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto negli altri casi;
- la garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto;
- la garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale);
- la garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti;
- il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate;

In caso di vertenza tra più Assicurati, nell'ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.

In tali ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti; **il massimale resta unico e viene ripartito fra le parti interessate indipendentemente dalle spese legali o peritali sostenute da ciascuno di essi.**

Art. 7.15 - DENUNCIA DEL SINISTRO TUTELA LEGALE

L'Assicurato deve **tempestivamente denunciare il sinistro alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'Assicurato dovrà far pervenire alla Società la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.** Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo, l'Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio Legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il Legale al quale l'Assicurato deve conferire il mandato.

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società.

Art. 7.16 - GESTIONE DEL SINISTRO TUTELA LEGALE

Ricevuta la denuncia del sinistro, la Società (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/05) si riserva la facoltà di gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Articolo 48 "Denuncia del sinistro tutela legale".

Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio **gli incarichi a legali e/o periti devono essere preventivamente concordati con la Società;** agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.

L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.

L'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale.

Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. **La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.**

Art. 7.17 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO - ARBITRATO

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.

Art. 7.18 - RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

CONDIZIONI PARTICOLARI VALEVOLI PER I SOCI - ASSICURATI DELL'ITAS MUTUA**ESTRATTO DELLO STATUTO****Art. 1 - COSTITUZIONE E SEDE**

È costituita la società di Mutua Assicurazione a responsabilità limitata, con la denominazione "ITAS Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni società mutua di assicurazioni" o anche "ITAS Mutua", già eretta il 5 ottobre 1821 con la denominazione Istituto Provinciale Incendi. La denominazione tedesca è "ITAS Landesversicherungsanstalt Trentino Südtirol V.V.a.G." o anche "ITAS Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit" ovvero "ITAS V.V.a.G.". L'ITAS Mutua ha sede in Trento. Essa può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.

Art. 5 - CONTRIBUZIONI

Per il raggiungimento dello scopo sociale i Soci assicurati si obbligano a contribuire con gli occorrenti mezzi, secondo le disposizioni del presente Statuto. La responsabilità dei Soci assicurati è limitata al solo pagamento dei contributi annui stabiliti dallo Statuto e finisce col cessare dell'assicurazione. La responsabilità dei Soci sovventori e dei Soci sovventori partner è limitata alle quote sottoscritte. È esclusa ogni garanzia sussidiaria. Le obbligazioni della società sono garantite dal patrimonio sociale.

Art. 11 - VINCOLO SOCIALE DEL SOCIO-ASSICURATO

Il vincolo sociale nei confronti del Socio-Assicurato è obbligatorio per il periodo indicato nella polizza di assicurazione dallo stesso stipulata e si rinnova, unitamente al contratto di assicurazione, per l'ulteriore periodo indicato nella polizza o previsto dalla legge, qualora non venga esercitata la facoltà di disdetta, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nonché delle clausole contrattuali. Salvo il caso in cui la morte del Socio-Assicurato comporti necessariamente la cessazione del rischio, gli eredi del Socio-Assicurato subentrano, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, solidalmente nel rapporto sociale, rispettivamente nell'assicurazione. Nel caso in cui la legge e le condizioni generali di assicurazione stabiliscano il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione, il subentrante acquista la qualità di Socio-Assicurato. La mora del Socio-Assicurato non risolve da sola il vincolo sociale, ferme rimanendo le conseguenze dell'inadempimento.

Art. 26 - RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza legale di ITAS Mutua spetta al Presidente, ai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione solo in caso di urgenza o impedimento del Presidente, all'Amministratore Delegato e, ove nominato, al Direttore Generale. Il Consiglio di amministrazione per gli atti di ordinaria amministrazione nell'ambito dell'area di competenza, può attribuire la rappresentanza legale ai Dirigenti. La rappresentanza legale si esprime con l'apposizione, sotto la denominazione della società, delle firme di due delle persone precedentemente indicate, con la precisazione che con la firma abbinata di due dirigenti la rappresentanza legale si esercita unicamente in relazione alle aree di competenza degli stessi. Resta comunque salvo quanto diversamente deliberato dal Consiglio in relazione a particolari fattispecie.

La rappresentanza giudiziaria spetta ai rappresentanti legali, oltre che ai Dirigenti ai quali sia demandata dal Consiglio di amministrazione (sempre con le modalità di cui al precedente comma). Il Consiglio di amministrazione definisce il sistema delle procure e deleghe aziendali, attribuendo la rappresentanza della società anche a dipendenti o terzi con procure per singoli atti o categorie di atti contenenti le relative modalità di firma. Il Consiglio di amministrazione può autorizzare che determinati documenti e corrispondenze vengano sottoscritti in tutto o in parte con riproduzione meccanica della firma.

Copia integrale dello Statuto è a disposizione dei Soci – Assicurati presso la Sede dell'Agenzia.